

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO

GIUDICE

DOTT. MANUELA ELBURGO

GIUDICE

Nel proc. n. 601/13

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Collegio,

visto il ricorso per dichiarazione di fallimento depositato in data 31.10.13 dalla società s.r.l. nei confronti della società s.r.l., con sede legale in Capo d'Orlando (ME) via

;

vista la memoria difensiva depositata dalla resistente in data 11.12.13;

ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Padova sollevata dalla convenuta ;

considerato che, come risulta dalle visure C.C.I.A.A. in atti, la sede legale della società resistente, costituita in data 19.11.12, è stata trasferita da , solo in data

6.11.13, successivamente quindi al deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, la sede dell'impresa, rilevante al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento ex art. 9 L.F., si identifica con il luogo (coincidente, fino a prova contraria, con la sede legale) in cui si trova il centro direttivo e amministrativo dell'impresa stessa, che può anche non coincidere con quello ove è ubicato lo stabilimento (cfr. Cass. n. 14676/12; Cass. n. 4206/03; Cass. n. 12640/02);

rilevato altresì che ai sensi del comma 2, dell'art. 9 L.F. in esame il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio della iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza;

ritenuto che nel caso di specie, alla luce dei suddetti criteri, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Padova a favore del Tribunale di Patti ex art. 9 L.F.;

considerato invero che l'indirizzo di , coincide con quello di residenza della socia, , nata a Padova il 19.12.1990, come risulta dall'atto costitutivo

della società (doc. 12 di parte convenuta) e che è rimasta socia unica della predetta società a decorrere dal 29.4.13;



rilevato come viceversa l'amministrazione della società è stata affidata sempre a soggetti con domicilio in provincia di Messina;

considerato inoltre che l'atto costitutivo della società è stato stipulato parimenti a Messina, notaio Nunzio Arrigo; che le unità locali della società (5 supermercati) sono ubicati tutti in provincia di Messina (cfr verbale di assemblea 27.4.13, carta intestata prodotta dalla stessa ricorrente), e l'ufficio commerciale a Specchia (Le) presso la sulla base dei contratti commerciali sottoscritti tra le parti e prodotti dalla stessa ricorrente (doc.ti 1 e 2 allegati alla memoria depositata all'udienza del 20.12.13); che le assemblee, sia di approvazione dei bilanci di esercizio , sia di nomina dei nuovi amministratori, in seguito alle dimissioni dei precedenti, rispettivamente in data 20.8.13 e 12.11.13, si sono sempre tenute in via (ME), indirizzo coincidente con lo studio dell'amministratore unico (cfr. verbale assemblea 10.8.13, doc 3 allegato memoria ricorrente 20.12.13) attualmente in carica, dott. , che precedentemente era il direttore amministrativo della società;

considerato come viceversa nulla in senso contrario ha dimostrato la società ricorrente, attesa l'irrelevanza degli elementi evidenziati nella memoria depositata il 20.12.13 per sostenere la competenza di questo Tribunale, elementi che si sostanziano nel fatto che le fatture emesse dalla e/o la carta intestata utilizzata dalla resistente indicano quale sede legale quella di Cadoneghe (PD);

ritenuto pertanto che gli atti devono essere trasmessi, ex art. 9 bis L.F., al Tribunale di Patti (ME) competente territorialmente ex art 9, comma 2, L.F.

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Patti (ME);
ordina la trasmissione degli atti al Tribunale competente mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Si comunichi

Padova, li 9.1.2014

IL PRESIDENTE